

3) Fondamento normativo- è multilivello

con 117 cost co 1- CEDU art. 4 prot 7

in Carta di Nizza dei diritti fondamentali della UE art.50

nel caso di passaggio in giudicato (649 cpp); competenza tra uffici giudicanti (art. 28 ss. c.p.p.) o requirenti (art. 54 ss. c.p.p.), come anche alla disposizione che consente al giudice dell'esecuzione di porre rimedio all'eventuale erronea pronuncia di più sentenze di condanna

sostanziale- secondo cui una condotta illecita non può essere punita più volte e in generale con una sanzione sproporzionata rispetto all'effettivo disvalore come accadrebbe nel caso di applicazione di più norme incriminatrici concorrenti in modo apparente tra di loro

anche sanzioni aventi altra qualificazione giuridica per il diritto interno, ma che sostanzialmente riguardano la "materia penale" e che per la loro afflittività sono sostanzialmente penali

- 1) nozione: divieto di essere giudicato o punito più volte per un medesimo fatto
 - per la dottrina è quadruplica
 - a) nel divieto di instaurare nuovo o nuovi procedimenti in idem sugli stessi fatti o circostanze già oggetto del precedente giudizio;
 - b) nell'obbligo di "chiudere" quelli pendenti (in idem);
 - c) nell'obbligo di riconoscere effetti negativi ad una precedente sentenza penale (in idem).
 - d) nel divieto di punire due o più volte per un medesimo fatto
- 2) fondamento storico-
 - principio già affermato nelle leges actionis,
 - orazione di Demostene Adversus Leptinem (355 a.C.) e nel Corpus iuris civilis giustiniano (529-534 d.C.),
 - nella Common law risalirebbe alla disputa, nel XII secolo, fra l'arcivescovo di Canterbury Thomas Becket e il re Enrico II, il primo sostenendo che i chierici condannati dalle corti ecclesiastiche erano esenti da ulteriori punizioni da parte dei giudici del re. I giudici del re, invero, iniziarono ad applicare tale massima come principio di diritto. Becket, d'altra parte, si sarebbe ispirato a San Girolamo (391 d.C.) secondo il quale "Dio non giudica due volte per la stessa offesa"

- In Costituzione
 - manca un'esplicita affermazione
 - può desumersi da altri principi
 - finalismo rieducativo della pena 27 cost
 - ragionevole durata del processo 111 cost
 - diritto di difesa (24 cost)
 - principio di personalità della pena 27 cost

- in CEDU art. 4 prot 7
- in art. 14 par 7 del patto internazionale per i diritti civili
- in fonti primarie
 - codice civile e procedura civile
 - codice penale e procedura penale
 - per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.)
 - Cass.SS.UU 2005 analogia in bona partem- ne bis in idem procedimentale

4) Funzioni

Risoluzione del Parlamento Europeo del 1984 Il principio "poggia su due presupposti fra loro complementari, vale a dire la libertà individuale da un lato e, dall'altro, la vis rei iudicatae come elemento di pace sociale"

- certezza del diritto- ordine pubblico processuale
- favor libertatis
- proporzionalità della pena

5) Classificazioni del principio

processuale- un soggetto non può essere sottoposto a più processo per un medesimo fatto (649 cpp)

rispetto al principio di territorialità-locus commissi delicti

- interno- corti di uno stesso stato
- internazionale- corti internazionali
- transnazionale- rapporti tra corti di stati diversi
- estradizionale o del MAE- ai fini dell'applicazione del divieto di estradizione

6) differenze tra ne bis in idem interno e ne bis in idem convenzionale

- finalità
 - Interna solo pro reo
 - convenzionale anche contra reum in casi particolarmente gravi-obbligo di perseguire a carico degli stati nel caso di sentenza di proscioglimento e prove nuove (Cedu sent Margus 2014)
- ambito
 - interno- sentenze o altri provvedimenti nell'ambito di un procedimento penale
 - riguardava i fatti intesi in senso giuridico fino a Corte Cost 200-2016
- convenzionale-
 - per giurisprudenza Cedu fatto storico in senso naturalistico

7) Applicazioni

- c) successioni leggi penali nel tempo
 - a) sanzioni amministrative e tributarie (Giurisprudenza Grande Stevens, A e B c Norvegia, Puma-Garlsson e Menci)
 - b) concorso apparente